

CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

Servizio #PiùConnessi
Ufficio Registro Imprese

Spett.le Impresa
PEC

OGGETTO: Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. e nelle cooperative ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile e dell'art. 379 del D. Lgs. n. 14/2019 – Invito a conformarsi

Gentile Rappresentante Legale/Amministratore,
come noto, l'art. 379 del Codice della Crisi d'Impresa ha modificato l'art. 2477 del Codice Civile che, nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore qualora la società, alternativamente:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).

Pertanto, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2023, l'assemblea a ciò preposta, preso atto dell'eventuale superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 codice civile, avrebbe dovuto provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Tuttavia, a fronte di una verifica automatica dei dati presenti all'interno dei bilanci depositati in relazione agli esercizi 2022 – 2023, nonché delle informazioni acquisite da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, è stato rilevato informaticamente che codesta rispettabile società, pur avendo superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei predetti limiti, non risulta aver ottemperato all'obbligo di comunicazione della nomina dell'organo di controllo/revisore, attraverso la predisposizione e l'inoltro di un'apposita pratica telematica al Registro delle Imprese di Cosenza.

Pertanto appare imprescindibile che si provveda ad eseguire la richiamata comunicazione nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. In proposito si sottolinea che la presente comunicazione si riterrà notificata ad ogni effetto di legge qualora eseguita regolarmente presso il domicilio digitale (p.e.c.) della società risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese. Nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto, la legale notifica della presente comunicazione

nei confronti delle imprese prive di un domicilio digitale (p.e.c.), valido ed attivo, si riterrà assolto decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Camerale on-line della Camera di Commercio di Cosenza.

Si evidenzia che qualora l'impresa riscontri la presente comunicazione con la richiesta di iscrizione di nomina del proprio organo di controllo/revisore al Registro delle Imprese, dovrà, altresì, darne comunicazione all'indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it indicando gli estremi della ricevuta di protocollazione generata in automatico dal sistema informatico (data e n. prot.), affinché questo Ufficio Registro Imprese proceda con l'archiviazione del procedimento. Inoltre, si prega di far pervenire all'indirizzo sopra citato, eventuali memorie tese ad evidenziare la non denunciabilità dell'adempimento qualora non siano stati superati i limiti di cui alla lettera c) dell'art.2477 c.c.

Contrariamente, decorso il termine sopra indicato e perdurante l'irregolarità evidenziata, il sottoscritto, in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, con una propria comunicazione, segnalerà al Tribunale competente l'omissione rilevata affinché provveda alla nomina ivi prevista.

Infine, il Conservatore si riserva sull'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 2630 e 2631 del Codice Civile.

Distinti saluti.

**Il Conservatore Registro Imprese
Avv. Erminia Giorno**

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."